



## Istituto Professionale di Stato “Salvo D’Acquisto”

Via Consolare, 111 – 90011 Bagheria (PA) – Tel. 091903070 – fax 091903572

Sede Succursale: via Città di Palermo, 138/C – 90011 Bagheria (PA) – Tel. 091962362

Sede Coordinata presso la Sezione Carceraria Minorile Malaspina

Sito Web: <http://ipsdacquisto.gov.it> – email: [pari010007@istruzione.it](mailto:pari010007@istruzione.it); PEC: [pari010007@pec.istruzione.it](mailto:pari010007@pec.istruzione.it)

### Circolare n. 151 a.s. 2021/22

**Docenti**  
**DSGA**  
**ATA**  
**Centrale e Succursale**

#### **Oggetto: Obbligo vaccinale personale scolastico – indicazioni operative**

Si comunica che in data 7 dicembre u.s. il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni operative in riferimento all’oggetto con nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 1889.

In sintesi, si confermano le indicazioni già fornite nella circolare 148 a cui si aggiungono le seguenti precisazioni operative:

Il contenuto dell’obbligo vaccinale è precisato dall’art. 3-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 - pure introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 - e comprende “il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”.

La somministrazione della dose di richiamo deve essere effettuata “entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19”.

L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni)

Quindi tutto il personale scolastico è tenuto ad adeguarsi all’obbligo, sia in relazione alla **prima dose**, per chi fino a questo momento si fosse rifiutato di vaccinarsi; sia in relazione al richiamo, quindi alla **terza dose**, che diventa necessaria alla scadenza dei **9 mesi dall’ultima somministrazione**.

In altre parole, cosa è vincolante e cosa facoltativo per chi opera nella scuola?

I docenti e il personale ATA *possono* sin da ora prenotarsi per la terza dose di vaccino ma *devono* farlo necessariamente qualora l’ultima dose di vaccino sia stata somministrata loro nove mesi fa.



## Istituto Professionale di Stato “Salvo D’Acquisto”

Via Consolare, 111 – 90011 Bagheria (PA) – Tel. 091903070 – fax 091903572

Sede Succursale: via Città di Palermo, 138/C – 90011 Bagheria (PA) – Tel. 091962362

Sede Coordinata presso la Sezione Carceraria Minorile Malaspina

Sito Web: <http://ipsdacquisto.gov.it> – email: [pari010007@istruzione.it](mailto:pari010007@istruzione.it); PEC: [pari010007@pec.istruzione.it](mailto:pari010007@pec.istruzione.it)

Rispetto al personale esterno alla scuola, a titolo di esempio, fra gli altri, al personale esterno che opera a supporto dell’inclusione scolastica, a quello a qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell’offerta formativa, agli addetti alle mense, alle pulizie, ecc. continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, di cui all’art. 9-ter.1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87.

In proposito, si rimanda alla sezione “Io torno a scuola” del sito istituzionale di questo Ministero (<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html> )

### **Soggetti esentati dall’obbligo vaccinale**

L’art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall’art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.

In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021). La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

La circolare in parola, quindi, stabilisce che detto personale sarà quindi ritenuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento della professione docente, ma non chiarisce con quali modalità dovrà avvenire lo spostamento ad altre mansioni e come dovrà essere sostituito il personale in questione; si attendono pertanto ulteriori chiarimenti in merito.

### **Le procedure di controllo**

Il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurato dalla dirigente scolastica e dal personale eventualmente delegato in base a indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi in corso di emanazione

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, la dirigente scolastica, immediatamente, inviterà l’interessata/o a produrre, **entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito:**

a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;



## Istituto Professionale di Stato “Salvo D’Acquisto”

Via Consolare, 111 – 90011 Bagheria (PA) – Tel. 091903070 – fax 091903572

Sede Succursale: via Città di Palermo, 138/C – 90011 Bagheria (PA) – Tel. 091962362

Sede Coordinata presso la Sezione Carceraria Minorile Malaspina

Sito Web: <http://ipsdacquisto.gov.it> – email: [pari010007@istruzione.it](mailto:pari010007@istruzione.it); PEC: [pari010007@pec.istruzione.it](mailto:pari010007@pec.istruzione.it)

- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continuerà a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, verrà attivata **immediatamente** la procedura per mancato adempimento descritta di seguito:

- **Presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione:** la dirigente scolastica inviterà l'interessata/o a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico. In tal caso, nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
- **Mancato adempimento:** La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che la dirigente scolastica, per iscritto e immediatamente, comunicherà al personale interessato. All'inosservanza dell'obbligo consegue **l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro** (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021). Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, **e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.**
- **Sanzioni amministrative:** l'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza



## **Istituto Professionale di Stato “Salvo D’Acquisto”**

Via Consolare, 111 – 90011 Bagheria (PA) – Tel. 091903070 – fax 091903572

Sede Succursale: via Città di Palermo, 138/C – 90011 Bagheria (PA) – Tel. 091962362

Sede Coordinata presso la Sezione Carceraria Minorile Malaspina

Sito Web: <http://ipsdacquisto.gov.it> – email: [pari010007@istruzione.it](mailto:pari010007@istruzione.it); PEC: [pari010007@pec.istruzione.it](mailto:pari010007@pec.istruzione.it)

dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”. La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento e si ringrazia fin d’ora per la collaborazione che è dovuta a tutta la società in questo tempo complesso in cui la fiducia nella Scienza potrà realmente fare la differenza

Bagheria, 11 dicembre 2021

La Dirigente scolastica  
Lucia Bonaffino